



COMUNE DI MAGLIANO ALPI

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

registro determina per servizio

n. 64

del 03/12/2025

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | AFFIDAMENTO INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALL'OPERATORE "INTERNATIONAL BROKER COMPANY" |
|-----------------|---|

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che:

- Con determina n.ro 68 in data 20.11.2023 veniva affidato l'incarico del servizio di consulenza, assistenza e gestione rischi assicurativi alla International Service Broker di Cuneo;
- Con nota PEC pervenuta il 27.10.2025, e protocollata al n.ro 0008057 in data 28.10.2025, la Società INTERNATIONAL SERVICE BROKER ha informato il Comune di Magliano Alpi che il dott. Cagliero Manuel non risultava più referente del servizio a far data del 27.10.2025;
- Il Comune di Magliano Alpi, prendendo atto di tale variazione e tenuto conto che il precedente affidamento aveva un carattere di “ *intuitu personae*”, ha deciso di affidare l'incarico ad altro soggetto che abbia dato dimostrazione di esperienza qualificata nel settore del brokeraggio assicurativo;
- Vista l'offerta pervenuta il 07.11.2025, prot. n. 8443 del 10.11.2025, con cui la “International Broker Company Srl” di Cuneo si propone per il servizio, con l'esperienza comprovata del proprio Responsabile della Intermediazione Assicurativa in termini di gestione di Enti di cui al relativo curriculum vitae, nonché dell'esperienza della Società, operante dall'anno 2011 nell'ambito del brokeraggio assicurativo;

CONSIDERATO che:

- le oggettive difficoltà nella predisposizione della *lex specialis* per le gare assicurative, nella gestione dei contratti assicurativi e nell'individuazione di soluzioni idonee a ridurre l'esposizione al rischio di perdite patrimoniali o di responsabilità civili rendono necessario il ricorso ai servizi di intermediazione assicurativa da parte delle stazioni appaltanti;
- ai sensi dell'art. 106 del Codice delle assicurazioni “ *l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione e all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati*”;

- secondo il Regolamento Isvap n. 5/2006 “si intendono per mediatori o broker gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione”;
 - ciascuna delle suddette attività rientra, quindi, nell’ambito della generale attività di intermediazione assicurativa ;
 - l’apporto del Broker Assicurativo appare quindi necessario in virtù delle competenze tecniche dello stesso per valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all’Ente le formule assicurative più idonee alle sue specifiche esigenze;
- RITENUTO, pertanto, di continuare ad avvalersi di un qualificato servizio di brokeraggio assicurativo per i seguenti motivi:
- la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio, presenta profili di sostanziale complessità, anche in riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici;
 - si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e la materia, nella sua specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
 - l’apporto del Broker Assicurativo, figura istituita dalla Legge n. 792/1984 e ora prevista dall’art. 109 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., appare utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre allo stesso le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
 - questo Comune non dispone in organico di professionalità con competenze tali da poter svolgere la suddetta attività;

VISTE:

- la sentenza della Corte di Cassazione del 16/03/2005 in cui si esplicita “*Si ritiene che sia legittimo il ricorso, da parte della P.A. o di un ente Pubblico, al broker, in quanto vale a garantirli ed assisterli nella stipula del contratto di assicurazione, e che l’attività del broker sia compatibile con le procedure ad evidenza pubblica ...*”;
- la determinazione n. 2 del 13/03/2013 dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici nella parte in cui dispone che “*l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma che tende a qualificarsi sulla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione*”;

RILEVATO che:

- l’incarico in questione pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell’appalto di servizi disciplinato dal Codice dei Contratti si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare “*intuitu personae*” basato sulla fiducia che l’Ente ripone in un determinato professionista, al quale la struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l’esercizio di una attività connotata da un contenuto tecnico in quanto l’attività del Broker:
- consiste nella identificazione e valutazione dei rischi per cui l’Ente richiede una copertura assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi, nell’analisi delle tipologie esistenti per suggerire al Comune la soluzione più idonea tra la conservazione, modificazione, sostituzione o stipulazione di polizze nuove, si attaglia alle esigenze dell’Ente che all’interno della sua organizzazione non dispone di personale avente le necessarie ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia, di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;
- si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d’opera professionale, ed il relativo contratto può essere ricondotto al contratto d’opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e seguenti del Codice Civile), per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all’istituto dell’“*intuitu personae*”, poiché solo l’affidamento diretto rispetta

il collegamento tra la personalità dell'opera, l'infungibilità della prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura di gara;

• la tesi dell'“*intuitu personae*” non viene meno neppure se l'attività è esercitata in forma di impresa, in quanto l'elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell'incarico svolto dalla persona fisica iscritta all'Albo Professionale, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;

PRECISATO che:

• non risultano attualmente attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

• sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non risulta esistere una quotazione del servizio in oggetto;

• come previsto all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, in caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 avente per oggetto beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento, si procederà alla risoluzione del contratto previe formalità di legge;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'affidamento del servizio di consulenza, assistenza e mediazione assicurative “brokeraggio” per il periodo dal 30.11.2025 al 31.12.2026 (con possibilità di un ulteriore affidamento diretto per un successivo anno) alla Società “International Broker Company Srl”, come da disciplinare allegato facente parte dell'offerta pervenuta per i seguenti servizi:

- a) individuazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi cui l'Ente è soggetto;
- b) analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato;
- c) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- d) redazione dei capitolati di gara, strutturati in base alle reali necessità dell'Ente;
- e) assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute; nell'ipotesi in cui l'Ente intenda stipulare nuovi contratti di assicurazione senza ricorso a formale procedimento concorsuale, la Società metterà a disposizione dell'Ente le risultanze di indagini di mercato appositamente esperite, con una relazione contenente le notizie utili di ordine tecnico ed economico, necessarie per le determinazioni amministrative di successiva competenza dell'Ente stesso;
- f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'Ente, con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
- g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'Ente e alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle Compagnie assicuratrici;
- h) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi con produzione di reportistica, a cadenze prestabilite, indicanti dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate, numero di sinistri in franchigia, ...) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti);
- i) supporto formativo del personale dell'Ente che collabora alla gestione dei contratti assicurativi;
- j) formulazione di procedure interne atte a garantire comportamenti adeguati dell'Ente sin in fase di gestione di problemi tecnico-assicurativi che di eventi dannosi sia attivi che passivi
- k) valutazione analitica, ai fini assicurativi, del patrimonio immobiliare nonché dei beni mobili dell'Ente, propedeuticamente alla redazione dei progetti e capitolati di cui ai punti successivi;
- l) consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo, compresa l'indicazione, senza impegno per l'Ente, di tecnici e/o professionisti qualificati a prestare l'opera necessaria;
- m) redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in corso;

n) collaborazione con i competenti uffici dell'Ente, qualora nella predisposizione e stesura di capitolati di Appalti e Forniture e di Servizi, l'Ente debba richiedere all'Appaltatore le opportune garanzie assicurative in relazione ai rischi derivanti all'Ente medesimo dall'Appalto o Servizio assegnato;

DATO ATTO che la società ha gestito il servizio in affidamento presso altre Amministrazioni da più anni e nello specifico anche in Amministrazioni comunali come indicato nelle proprie referenze nell'offerta richiamata;

CONSIDERATO che l'assistenza e la consulenza è opportuna e conveniente per l'Amministrazione anche perché le prestazioni del broker sono svolte a titolo gratuito per l'Ente in quanto vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di una quota percentuale della unitaria provvigione che la compagnia è, comunque, tenuta a corrispondere alla propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un "onere aggiuntivo" per l'Ente rimanendo il premio di polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo (e che, comunque, in base ai premi annui lordi delle polizze attualmente in essere proiettati sul periodo di potenziale affidamento le provvigioni del broker risultano in ogni caso nettamente al di sotto delle soglie previste dalla legge per l'affidamento diretto);

DATO ATTO che trattandosi di servizi di natura intellettuale l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza e dunque non si darà luogo all'elaborazione del DURVI e, pertanto, il costo specifico della sicurezza è pari a 0 (zero);

RITENUTO ai sensi di quanto sopra di poter procedere ad un affidamento diretto di un incarico di brokeraggio, trattandosi di un contratto di servizio con un importo inferiore a € 140.000,00 (dovendosi fare riferimento in questa tipologia di servizio alle provvigioni del broker) assegnabile autonomamente dall'Ente *intuitu personae*;

ACQUISITO regolare D.U.R.C.;

RIBADITO che l'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico dell'Ente, essendo stabilito che le prestazioni professionali del broker saranno poste a carico delle Compagnie di Assicurazione;

VISTA la Legge 28/11/1984, n. 792 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

Visti:

Visti:

- ✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 14/06/2017, di approvazione della dotazione organica e dell'organigramma dell'ente;
- ✓ l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, in materia di competenze dei Responsabili di Servizio;
- ✓ il D.Lgs. n. 165/2001;
- ✓ l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009;
- ✓ la legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- ✓ lo Statuto comunale;
- ✓ il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- ✓ Il vigente Regolamento di contabilità;

Visti inoltre:

- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 in data 27/12/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio Pluriennale 2025/2027;
- ✓ del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;
- ✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 in data 27/12/2024 con la quale è stato approvato il PEG e sono state Assegnate le risorse finanziarie 2025/2027 ai Titolari di posizione organizzativa nelle more dell'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027;

Visti in ultimo:

- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 30/04/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Variazione al Bilancio Pluriennale 2025/2027;
- ✓ la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 30/04/2025 con la quale è stata approvata la Variazione al Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2025/2027;
- ✓ la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 3 del 4.6.2025 con la quale è stata approvata la Variazione al Bilancio Pluriennale 2025/2027;
- ✓ la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4 del 4.6.2025 con la quale è stata approvata la Variazione al Piano esecutivo di gestione finanziario 2025/2027;
- ✓ la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 5 del 18.6.2025 con la quale è stata approvata la Variazione al Bilancio Pluriennale 2025/2027;
- ✓ la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 8 del 18.6.2025 con la quale è stata approvata la Variazione al Piano Esecutivo di gestione finanziario 2025/2027
- ✓ la deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 20.8.2025 con la quale è stata approvata la variazione al Bilancio pluriennale 2025-2027;
- ✓ la deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 22.8.2025 con la quale è stata approvata la variazione dal Piano esecutivo di gestione finanziario 2025-2027;
- ✓ il decreto sindacale n. 1 del 16.01.2025, di conferimento delle funzioni aggiuntive al Segretario Comunale;

Rilevato che:

- il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Segreteria del Comune di Magliano Alpi, Dr.ssa Laura Baudino;
- il Responsabile di Area, che nel presente atto rappresenta il Comune di Magliano Alpi, dichiara di avere preliminarmente verificato l' insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, oltre alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, nonché all'art. 7 del “nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Magliano Alpi - Aggiornamento 2022 approvato con D.G.C. n. 19 in data 21 marzo 2022;

DETERMINA

- 1) Di affidare alla Ditta INTERNATIONAL BROKER COMPANY S.r.l. con sede in Via Dante Livio Bianco, 8 – 12100 CUNEO (codice fiscale e partita I.V.A. 10420360017 - iscritta al R.U.I. Registro Unico degli Intermediari Assicurativi al numero B000369442) il servizio di mediatore di assicurazione, altresì denominato broker, in qualità di intermediario che agisce su incarico del Comune e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione ai sensi dell'art. 109, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2005.

- 2) Di stabilire che l'incarico avrà decorrenza dal 30.11.2025 al 31.12.2026 (con possibilità di affidamento esplicito per un successivo anno) da convenirsi tra le parti secondo le normative vigenti tempo per tempo);
- 3) Di dare atto che la procedura è identificata come segue: C.I.G. **B962576A45**
- 4) Di approvare, come approva, a tale fine il DISCIPLINARE DI INCARICO aggiornato che allegato alla presente determina sotto la lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 5) Di confermare, come in premessa specificato, che il servizio prestato non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico dell'Amministrazione Comunale in quanto l'attività della società affidataria trova la sua remunerazione nei compensi riconosciuti alla stessa, giusti gli usi e le consuetudini del mercato, dalle Compagnie di Assicurazione che stipuleranno i contratti di assicurazione con il Comune di Magliano Alpi nel termine indicato in premessa.
- 6) Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Firmato digitalmente

BAUDINO dott.ssa Laura